

# MASSIMARIO DELLA GIURISPRUDENZA CIVILE

Ottobre 2009

## Sommario

A cura di **Giuseppe Buffone**, Giudice del Tribunale di Varese

<a href="#">Competenza e giurisdizione .....</a>	<a href="#">1</a>
<a href="#">Concorrenza.....</a>	<a href="#">1</a>
<a href="#">Danno alla persona.....</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">Famiglia.....</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">Processo civile.....</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">Proprietà.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">Tutela dei diritti.....</a>	<a href="#">4</a>

### Competenza e giurisdizione

LESIONE DEI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ A MEZZO DI TRASMISSIONE TELEVISIVA – COMPETENZA TERRITORIALE – LUOGO DEL DOMICILIO DEL DANNEGGIATO

*Cass. Civ., sez. Unite, 13 ottobre 2009 n. 21661 (Pres. Carbone, est. Salmé)*

Per tutte le domande di risarcimento dei danni derivanti da pregiudizi dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, la competenza deve essere del giudice del luogo di domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso sia diverso, anche del giudice della residenza del danneggiato (*Fattispecie in cui la lesione del diritto era stata arrecata a mezzo di una trasmissione televisiva. Enunciando il principio di diritto di cui alla massima, la Corte ha tenuto a precisare che l'obbligazione risarcitoria non nasce nel momento e nel luogo in cui si verifici un fatto potenzialmente idoneo a provocare un danno, ma solo nel momento e nel luogo in cui il danno risarcibile si verifica effettivamente*).

GIURISDIZIONE CIVILE – GIURISDIZIONE SULLO STRANIERO – COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE – REG. CE 44/01

*Cass. Civ., sez. Unite, 5 ottobre 2009 n. 21191 (Pres. Carbone, rel. Travaglino)*

In tema di vendita internazionale di cose mobili, va affermato il principio di prevalenza del Regolamento comunitario 44/01 sulle disposizioni dettate, in subiecta materia, dalla Convenzione di Vienna. La giurisdizione si determina, pertanto, attingendo al criterio del luogo di adempimento (e di consegna), inteso come luogo di recapito finale della merce dal punto di vista dell'acquirente (ossia luogo in cui i beni entrano nella materia disponibilità del destinatario, a prescindere da quello in cui il vettore eventualmente incaricato prenda in consegna la merce). (*Con la sentenza che si commenta, le Sezioni Unite hanno innovato il precedente indirizzo ritenendocche per tutte le controversie nascenti dal contratto, ivi compresa quella relativa al pagamento dei beni alienati, sussista la giurisdizione del giudice dello Stato del recapito finale della merce*).

### CONCORRENZA

INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA – MANIPOLAZIONE DEL MERCATO – OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE – LITISCONSORZIO FACOLTATIVO – SUSSISTENZA

*Cass. Civ., Sez. Unite, 30 settembre 2009 n. 20935 (Pres. Carbone, rel. Travaglino)*

In materia di giudizi di opposizione contro le sanzioni amministrative comminate dalla Consob, in tema di market abuse, di cui agli art. 187-ter e 187-quinquies t.u.f., va segnalato il riconoscimento della sussistenza, nel giudizio di opposizione previsto dall'art. 187-septies t.u.f., del litisconsorzio soltanto

facoltativo tra i soggetti autori materiali delle violazioni anche ove essi abbiano commesso il fatto in concorso fra loro e le persone giuridiche chiamate a risponderne, vuoi quali responsabili solidali con i primi, ai sensi dell'art. 6 l. n. 689 del 1981, vuoi quali responsabili in proprio in forza dell'art. 187-quinquies t.u.f (*Fattispecie in cui le Sezioni Unite hanno pronunciato, in pari data, ben cinque sentenze: numeri 20935, 20936, 20937, 20938 e 20939*)

#### DANNO ALLA PERSONA

DANNO DA MORTE – DANNO CD. TERMINALE – LASSO DI TEMPO APPREZZABILE TRA LA LESIONE E LA MORTE – RISARCIBILITÀ – UTILIZZO DI TABELLE PER IL DANNO BIOLOGICO – ESCLUSIONE

*Cass. civ., sez. III, 21 ottobre 2009 n. 21497  
(Pres. Massera, rel. Chiarini)*

Il fondamento del potere di liquidazione del danno biologico, privo delle caratteristiche della patrimonialità, è l'equità, con conseguente obbligo del giudice di personalizzare la valutazione. Se le lesioni hanno cagionato la morte del soggetto offeso dopo un apprezzabile intervallo di tempo, sia se il giudice applica il criterio di liquidazione equitativa c.d. "puro", sia se applica i criteri di liquidazione tabellare o a punto - aumentandoli o moltiplicandoli, secondo il suo prudente apprezzamento equitativo, con riferimento alla peculiarità del caso concreto, in cui il danno alla salute è stato così intenso e progressivamente grave da condurre il soggetto verso la morte, in base ad un indice crescente proporzionale all'aumentare del grado di invalidità derivatane - in ogni caso non può liquidare il danno "come se" il soggetto fosse sopravvissuto alle lesioni per il tempo corrispondente alla sua ordinaria speranza di vita perché la morte estingue ogni danno biologico futuro correlato alla probabilità statistica della durata di essa allorché essa è ormai divenuta nota. Pertanto, se il giudice adotta il criterio tabellare, va ribadito, secondo l'orientamento pressoché unanime che non può prendere come base le tabelle per l'invalidità permanente poiché esse

sono formate in base alla vita media futura presunta, e deve invece adottare le tabelle per l'invalidità temporanea assoluta e totale, opportunamente adeguate al caso specifico in cui le lesioni hanno menomato così gravemente la salute della persona da provocarne la morte. (*Fattispecie in cui i giudici di appello, avevano sì ridotto il quantum del danno biologico subito dalla vittima dell'illecito nei quindici giorni di sopravvivenza alle lesioni ma avevano confermato le tabelle del Tribunale di Milano formate per il grado di invalidità permanente conseguente - 100% - violando, così, i principi enunciati dalla giurisprudenza della Suprema Corte*).

#### FAMIGLIA

INTERVENTO DEI NONNI NEL GIUDIZIO DI SEPARAZIONE – INAMMISSIBILITÀ

*Cass. civ., sez. I, 16 ottobre 2009 n. 23081  
(Pres. Luccioli, rel. Dogliotti)*

L'avere il Legislatore del 2006 sancito la titolarità da parte del minore del diritto alla conservazione delle relazioni affettive con i nuclei di provenienza genitoriale non è sufficiente, in mancanza di una previsione normativa, a ritenere che altri soggetti diversi dai coniugi siano legittimati ad essere parti. E', dunque, inammissibile, l'eventuale intervento in giudizio dei nonni (*Fattispecie in cui la Suprema Corte, decidendo nel merito, ha escluso la legittimazione ad intervenire dei nonni nel giudizio di separazione dei coniugi, pur dando atto del vuoto normativo*)

#### PROCESSO CIVILE

SCADENZA DEL TERMINE PERENTORIO NELLA GIORNATA DEL SABATO – PROROGA AL LUNEDÌ – ART. 58, COMMA III, LEGGE 69/2009 – INAPPLICABILITÀ AI TERMINI GIÀ SCADUTI

*Cass. civ., sez. III, ord. 3 luglio 2009 n. 15636  
(Pres. Massera, rel. Frasca)*

La disposizione, contenuta nell'art. 58, comma 3, legge 69/2009 dovendo essere interpretata in conformità al precetto di cui all'art. 11 preleggi, comma 1, cioè nel senso di disporre solo per l'avvenire, stante l'assenza di qualsiasi espressione che possa sottintendere una volontà di interpretazione autentica della norma della L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 4, e, quindi, un suo automatico effetto retroattivo e stante la mancanza di espressioni o di altra norma volte ad attribuirle espressamente efficacia retroattiva, trova applicazione ai procedimenti pendenti al 1 marzo 2006 soltanto per il futuro e, quindi, trattandosi di norma diretta a regolare comportamenti processuali, con riferimento all'osservanza di termini, relativi a tali procedimenti, in scadenza dopo la data della sua entrata in vigore e non già a termini che alla detta data risultino già scaduti. Ne discende che per i procedimenti pendenti al 1 marzo 2006 soltanto i termini che verranno a scadere dopo la data di entrata in vigore della nuova norma, in quanto da osservarsi con comportamenti situatesi sotto il suo vigore potranno essere disciplinati da essa. *(Fattispecie in cui la Corte ha chiarito che la modifica dell'art. 155 c.p.c., ad opera della Legge 69/2009, per cui la scadenza dei termini nel giorno di sabato, si proroga al giorno di lunedì, opera solo per i termini non già scaduti alla data di entrata in vigore della nuova normativa. Va segnalato che il Tribunale di Varese, con ordinanza 11 settembre 2009, aveva già sposato una tale interpretazione: "la disposizione ex lege 69/09, art. 58, III, ha introdotto un effetto retroattivo di una regola previgente ma non anche una sanatoria o ratifica per quegli atti riguardo ai quali il termine è (o era) già scaduto", v. Trib. Varese, sez. I, ord. 11.09.2009 in Diritto & Giustizia, 2009).*

**TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA – DECISIONE DEFINITIVA SULLA COMPETENZA – IMPLICITAMENTE SE CONCESSI I TERMINI EX ART. 183, COMMA VI, C.P.C. - ESCLUSIONE**

**Cass. Civ., sez. III, ord. 16 ottobre 2009, n. 22033 (Pres. Preden - est. Frasca)**

Nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, che assomma in sé le funzioni di istruzione e di decisione, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, è tenuto - ai sensi degli artt. 187 e 281-bis cod. proc. civ. - ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere che una qualunque decisione assunta in tema di competenza implichi per il giudice l'esaurimento della "potestas iudicandi" sul punto.» *(Fattispecie in cui, il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile perchè proposto contro un provvedimento che è privo di carattere decisorio sulla competenza, avendo soltanto carattere meramente ordinatorio, qual è quello di concessione dei termini ai sensi del vigente sesto comma dell'art. 183 c.p.c. e "non implicante affatto una decisione di rigetto della questione di competenza", secondo l'insegnamento di Cass. sez. un. n. 11657 del 2008).*

#### PROPRIETÀ

**SERVITÙ DI PARCHEGGIO – SERVITÙ CD. IRREGOLARE – QUALIFICAZIONE GIURIDICA – SERVITÙ PREDIALE – ESCLUSIONE – ALTRI NEGOZI**

**Cass. Civ., sez. II, 22 settembre 2009 n. 20409**

Il parcheggio di autovetture su di un'area può costituire legittima manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, ma non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, diritto caratterizzato dalla cosiddetta realitas, intesa come inerenza al fondo dominante dell'utilità così come al fondo servente del peso, mentre la mera commoditas di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedano al fondo (anche numericamente limitate) non può in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio affatto personale dei proprietari. Conseguentemente, l'utilizzazione, da parte dei condomini di uno stabile, di un'area



condominiale ai fini di parcheggio, non è tutelabile con l'azione di reintegrazione del possesso di servitù, nei confronti di colui che l'abbia recintata nella asserita qualità di proprietario. Per l'esperimento dell'azione di reintegrazione occorre infatti un possesso qualsiasi anche se illegittimo ed abusivo, purché avente i caratteri esteriori di un diritto reale, laddove il parcheggio dell'auto non rientra nello schema di alcun diritto di servitù, difettando la caratteristica tipica di detto diritto, ovverosia la "realità" (inerenza al fondo dominante dell'utilità così come al fondo servente del peso), in quanto la comodità di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedono al fondo non può valutarsi come una utilità inerente al fondo stesso, trattandosi di un vantaggio del tutto personale dei proprietari (*La Corte, nella decisione che si commenta, ribadisce il proprio indirizzo, già di recente difeso, v. Cass. n. 1551 del 2009. Sotto altro profilo, la Cassazione afferma che "il nostro sistema giuridico non prevede la facoltà, per i privati, di costituire servitù meramente personali (cosiddette "servitù irregolari"), intese come limitazioni del diritto di proprietà gravanti su di un fondo a vantaggio non del fondo finitimo, bensì del singolo proprietario di quest'ultimo, si che siffatta convenzione negoziale, del tutto inidonea alla costituzione del diritto reale limitato di servitù, va inquadrata nell'ambito del diritto d'uso, ovvero nello schema del contratto di locazione o dei contratti affini, quali l'affitto o il comodato. In entrambi i casi, il diritto trasferito, attese la natura personale ed il carattere obbligatorio, non può ritenersi ipso facto trasmissibile, in assenza di una ulteriore, apposita convenzione stipulata dall'avente diritto con il nuovo proprietario del bene "asservito"*)

**DIRITTI REALI - PARCHEGGI CONDOMINIALI - ART. 9  
LEGGE 122/1989 - DISSENSO DI TALUNI CONDOMINI**

**Cass. Civ., sez. Unite, 18 settembre 2009 n. 20254 (Pres. Rovelli, rel. Mazziotti Di Celso)**

A norma dell'art. 9, comma 3, della legge 24 marzo 1989, n. 122, i condomini possono

deliberare - con la maggioranza di cui all'art. 1136, secondo comma, cod. civ. - la realizzazione di parcheggi pertinenziali nel sottosuolo di edifici condominiali, anche in numero inferiore a quello della totalità dei componenti. Tuttavia, poiché il citato art. 9, comma 3, fa salvo il contenuto degli artt. 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, cod. civ., detta sottrazione è consentita solo se è assicurata anche ai condomini dissenzienti la possibilità di realizzare, in futuro, nella zona del sottosuolo comune rimasta libera, un analogo parcheggio pertinenziale della propria unità immobiliare di proprietà esclusiva. (*Fattispecie in cui la Corte di Cassazione ha confermato le decisioni di merito, emesse dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Milano*)

#### TUTELA DEI DIRITTI

**RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE LEGITTIME DI  
PRELAZIONE - PRIVILEGI - PRIVILEGIO SPECIALE SU BENE  
IMMOBILE PER I CREDITI DEL PROMISSARIO ACQUIRENTE -  
ART. 2775-BIS C.P.C.**

**Cass. civ., Sez. Unite, ottobre 2009 n. 21045  
(Pres. Carbone, rel. Spirito)**

Il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste (ai sensi dell'art. 2775-bis cod. civ.) i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis cod. civ., siccome subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto dall'ultima parte dell'art. 2745 cod. civ.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull'ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dal secondo comma dell'art. 2748 cod. civ. e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti. Ne consegue che, nel caso in cui il curatore del fallimento della società costruttrice dell'immobile scelga lo scioglimento del contratto preliminare (ai sensi dell'art. 72 della legge fallimentare), il conseguente credito del promissario acquirente - avente ad oggetto la restituzione della caparra versata contestualmente alla stipula del contratto preliminare - benché assistito da privilegio speciale, deve essere collocato con grado inferiore, in sede di

riparto, rispetto a quello dell'istituto di credito che, precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull'immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla società costruttrice». . (*Fattispecie in cui la Corte Suprema di Cassazione si è pronunciata a Sezioni Unite con la decisione massimata indicato il principio di diritto enunciato dal Collegio*)